

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

(6^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, numero 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo alla assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive » (186) (D'iniziativa del senatore Trabucchi):

PRESIDENTE	Pag. 85, 87
BONATTI	86
TEDESCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	87
TORELLI	86
VARALDO, <i>relatore</i>	85

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri);

« Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255) (D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri);

« Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle);

« Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383) (D'iniziativa dei senatori Levi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 72, 85
ACCILI	84
BRAMBILLA	73, 75, 80
DI PRISCO	80

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

MAGNO	Pag. 74, 77, 78, 79, 82, 83
MANCINI, <i>relatore</i>	73, 74, 75, 79, 82, 83, 84
POZZAR	76, 80, 81, 83
ROBBA	80, 84
SAMARITANI	81
TEDESCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	75, 76, 78, 80, 82, 84
TORELLI	81, 85
VALSECCHI Pasquale	77, 79
VARALDO	79, 81, 82, 85

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Bertola, Bermiani, Bisantiis, Bonatti, Brambilla, Cengarle, Di Prisco, Fermariello, Gatti Caporaso Elena, Magno, Mancini, Pozzar, Robba, Samaritani, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Tedeschi.

Sul processo verbale

A C C I L I , *f.f. Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che mi è pervenuta da parte del senatore Robba una lettera nella quale si precisa quanto segue sulla seduta in data 6 febbraio, durante la quale venne approvato un disegno di legge riguardante norme per la sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato:

« In proposito mi corre l'obbligo di chiarire che ho approvato per alzata di mano i due articoli di cui si compone il disegno di legge, limitandomi ad astenermi sulla votazione globale perchè la legge stessa, pur accogliendo nei due articoli approvati anche le istanze della proposta liberale (n. 57), ha disatteso altre istanze del gruppo liberale, ritenute particolarmente importanti ai fini di un giudizio globalmente positivo ».

Prendiamo atto di questa precisazione e, non facendoci altre osservazioni, il processo verbale della seduta precedente s'intende approvato.

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 23, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle;

« Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383), d'iniziativa dei senatori Levi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e a lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà e Segreto; « Proroga delle norme temporanee per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Zannier, Albertini, Pieraccini, Catellani, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Albanese e Vignola: « Proroga e modificazioni

delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle; « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 22 »; « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Levi, Raia, Brambilla, Di Prisco, Samaritani, Tomasucci, Di Vittorio Berti Baldina e Salati.

Ricordo ai colleghi che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato per consentire al relatore di acquisire alcuni dati. Pregherei pertanto il senatore Mancini di riferire in proposito.

M A N C I N I, *relatore*. I dati in questione mi sono pervenuti ieri sera dal Ministero del lavoro, che li ha elaborati d'intesa con l'INAM. Comunque, mi risulta che il Governo voglia fare delle sue proposte in ordine al provvedimento da varare, proposte che si baserebbero sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi, apportandovi modificazioni di carattere tecnico. Penso quindi che potremmo in questa stessa seduta approvare il nuovo provvedimento. Io penso infatti che noi potremmo senz'altro analizzare i dati che fornirò e definire subito il problema, per il quale tra l'altro mi sono pervenute numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali e anche direttamente dagli interessati. Pregherei pertanto il Sottosegretario di esporre le proposte del Governo.

Per quanto riguarda l'onere complessivo derivante dal nuovo provvedimento, il Ministero ci informa che, considerando l'assistenza nel periodo di occupazione e presumendo un costo unitario medio annuo di lire 43.000 ed un numero di 140.000 beneficiari, esso si aggirerà per il 1969 intorno a 6 miliardi 20 milioni. L'onere per l'assistenza nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto

di lavoro è previsto in lire 838 milioni. L'onere totale relativo all'assistenza nel periodo di occupazione e a quella per i mesi successivi ammonterebbe pertanto a 6 miliardi 858 milioni. Il contributo dello Stato è di 4 miliardi 500 milioni; resta da coprire quindi con la contribuzione dei lavoratori un onere di 2 miliardi 358 milioni. Il numero dei contribuenti è previsto in 78 mila unità quindi il contributo individuale annuo è di circa 30 mila lire.

La volta scorsa erano state poste due domande, e cioè quali erano le voci comprese nel costo unitario medio annuo che, come abbiamo visto, è di 43.000 lire, e quanto è venuta a costare l'assistenza nel 1968.

Alla prima domanda questa mattina sono in grado di rispondere. Per quanto riguarda la seconda, invece, devo dire che non solo non ho una risposta ma penso che non l'avremo mai con esattezza, perchè l'INAM non può fornircela.

B R A M B I L L A. Perchè?

M A N C I N I, *relatore*. Perchè l'INAM non ha l'obbligo di rendiconto su questo. Se dovessimo fare una legge non temporanea, potremmo forse anche prevedere un obbligo dell'INAM al rendiconto annuo. Comunque, ora l'obbligo non c'è e il dato richiesto più volte dal Ministero non è venuto.

Le voci che formano le 43 mila lire di cui abbiamo detto riguardano questi tipi di assistenza: ospedaliera, specialistica, medico-generica, farmaceutica, ostetrica e integrativa. Le spese di amministrazione sono di lire 2.636. Quindi il costo per la sola assistenza è un po' inferiore a 43 mila lire.

Per l'assistenza medico-generica relativa all'esercizio 1967 le uscite complessive sono state 176 milioni 531 mila lire. Per l'esercizio 1969 sono previsti 196 milioni. L'indice di variazione è 1,05. Non mi pare sia il caso però che io stia qui a leggere voce per voce i dati relativi a ciascuna forma di assistenza, che sono comunque a vostra disposizione.

Mi sembra di dover rilevare che nelle 43 mila lire non è compresa la voce « indenni-

tà economica »; sono escluse quindi le 6000 lire.

Ora, essendo questa la situazione, noi ci troviamo nuovamente di fronte, e con una certa pesantezza, il problema del conguaglio tra contributo statale e spese effettive, cioè il carico dei lavoratori. Si tratta ora di stabilire se per la contribuzione debba essere usato o meno il metodo dell'indennità fissa.

Secondo il calcolo fatto dal Ministero — e questo è un dato che ci deve indurre a procedere celermente — l'assistenza viene a costare addirittura 20 mila lire. Cioè, secondo l'accordo raggiunto in seno alla Sottocommissione, prevedendo una contribuzione fissa di 10 mila lire, se 78 mila sono i contribuenti per un totale di 140 mila beneficiari, arriveremmo praticamente a 780 milioni e non alla cifra di cui abbiamo bisogno, cioè a 2.358 milioni. Resta, quindi, da vedere come coprire questa grossa differenza che, sulla scorta delle indicazioni di cui poc'anzi ho dato lettura, ammonta a circa un miliardo e mezzo. Ora, una somma così elevata è difficile lasciarla pendolare, in attesa che si provveda con opportuni provvedimenti. A meno che non si ritenga di aumentare l'indennità fissa come minimo a 15 mila lire *pro capite*. È certo che così facendo arriveremmo in qualche modo ad operare una certa saldatura.

Quindi, se si vuole adottare la soluzione dell'indennità fissa, il discorso delle 15 mila lire *pro capite* si pone concretamente. La Commissione, inoltre, deve tenere conto, a mio avviso, anche del periodo che va dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di cui stiamo discutendo. Cioè, se approviamo questa mattina il disegno di legge, presumibilmente il provvedimento andrà in vigore a partire dal mese di aprile, perchè deve ancora essere esaminato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ora, per questo periodo di *vacatio legis*, è il Ministero del lavoro che sta provvedendo, ma mediante un ordine impartito in via amministrativa. Non so, per la verità, come si sia potuto fare; comunque, in periodo di emergenza, questo problema è stato risolto in qualche modo.

Che cosa è avvenuto in questo periodo? Che tutte le organizzazioni — perchè questi contributi li riscuotiamo anche attraverso le organizzazioni svizzere — hanno già riscosso i contributi per il mese di gennaio, e li riscuoteranno anche per i mesi di febbraio e marzo. Se noi volessimo, potremmo anche dare valore retroattivo al presente provvedimento, partendo dal 1° gennaio 1969, però le conseguenze che deriverebbero da questa decisione sono notevoli. Si tratterebbe, infatti, di conguagliare i contributi, già versati da lavoratori sulla base della legge n. 233, per tutti i mesi di quest'anno e conguagliarli quando già i sindacati, per poter riscuotere queste somme secondo il vecchio sistema, hanno dovuto usare degli accorgimenti. Creeremmo, cioè, uno scompiglio anche per quanto riguarda il sistema di riscossione di questi contributi.

Ho voluto solo dare degli elementi di valutazione, perchè questo è il compito del relatore.

Da parte delle organizzazioni dei lavoratori è stato rivolto l'invito a tenere presente che dare valore retroattivo alla legge significherebbe portare un grosso scompiglio nel sistema di riscossione adottato finora e rendere necessari conguagli di difficile attuazione.

La soluzione che si potrebbe adottare, a mio avviso, è la seguente: lasciare le cose come stanno, *sic et simpliciter* per il periodo successivo alla scadenza della vecchia legge e applicare il nuovo sistema dalla data di entrata in vigore di questo disegno di legge.

M A G N O . In questo caso il costo diminuirebbe!

M A N C I N I , *relatore*. In questo caso il costo per l'anno 1969 certamente diminuirebbe, perchè per i primi tre o quattro mesi di quest'anno l'assistenza verrebbe erogata con il sistema previsto dalla legge n. 233 e si ridurrebbe così il periodo a carico della nuova legge. Questo, ovviamente, se diamo alla legge un valore limitato nel tempo, ossia solo per l'anno 1969.

Proposte concrete sugli aspetti tecnici del problema, le lascerei fare al rappresentante

del Governo. La Commissione avrà poco da discutere, perchè sono tutte proposte accettabili. L'unico problema importante da risolvere è, a mio avviso, quello della spesa.

B R A M B I L L A. In sostanza il relatore propone di portare a 15 mila lire il contributo fisso dei lavoratori, applicare la legge dal mese di aprile e darle valore limitato nel tempo, ossia solo per l'anno 1969.

M A N C I N I, *relatore*. Se vogliamo che il provento resti quello attuale, occorre o portare a 15 mila lire l'indennità fissa, oppure far decorrere la legge dal mese di aprile, dandole valore limitato all'anno 1969.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero confermare talune delle indicazioni offerte alla Commissione dal senatore Mancini, anzitutto relativamente al problema politico più importante, cioè quello della quota fissa che i lavoratori devono versare per avere diritto all'assistenza.

Confermo che il Governo ritiene assolutamente insufficiente una indennità fissa di 10 mila lire per nucleo familiare, riferita all'interno anno; salvo poi a studiare il sistema di esazione, essendoci alcune difficoltà che il senatore Pozzar illustrerà alla Commissione.

Circa l'opportunità di dare efficacia temporanea o definitiva al provvedimento in esame, il Governo è a disposizione della Commissione e le sottoporrà due ipotesi di lavoro per quanto riguarda la stesura tecnica degli articoli, sia che la Commissione decida di dare a queste norme valore limitato nel tempo, sia che decida di fare un provvedimento di legge che risolva la materia in modo definitivo.

Desidero anche dare alcune informazioni sul problema relativo alla questione della gestione del servizio da parte dell'INAM, per portare una lieve correzione a quanto il senatore Mancini ha detto.

La legge n. 233 prevede che le gestioni siano separate e che l'INAM sia quindi obbligata, per legge, a dare il rendiconto di quanto ha speso per l'assistenza ai familiari

dei lavoratori emigrati in Svizzera. Purtroppo, nel testo che il Governo potrà presentare alla Commissione, all'articolo 1 è prevista proprio l'esclusione della formula di separata gestione, perchè, dopo consultazioni avute con l'istituto assicuratore, è emerso che l'ordinamento dell'INAM non prevede, per quanto riguarda le prestazioni, l'evidenziazione delle uscite per categoria, ma per le sole voci delle prestazioni.

Inoltre sono sorte difficoltà, e non sono state ancora superate, per il versamento all'INAM del contributo statale relativo al 1968. In tale occasione l'INAM ha osservato che la separata gestione comporterebbe uno sforzo organizzativo non attuabile in breve tempo e soprattutto (questa è la ragione fondamentale) spese di entità tale da assorbire una parte notevole del contributo stabilito dalla legge n. 233. Queste sono dunque le ragioni per le quali non si è potuta realizzare questa disposizione legislativa. E, proprio in relazione a queste difficoltà, il Governo proporrà alla Commissione di esaminare un eventuale articolo 1 (sulla base del disegno di legge Levi) da cui sia tolta la dizione: « con separata gestione ».

Per quanto riguarda poi la copertura del periodo cui è stato fino ad oggi provveduto con un semplice provvedimento di natura amministrativa, io concordo sull'opportunità di accogliere la seconda delle proposte formulate dal senatore Mancini, cioè di richiamare in vigore le norme scadute; e ciò per una ragione di semplificazione di adempimenti di controlli. Se volessimo modificare ora per allora le norme di natura amministrativa, ci metteremmo in un ginepraio dal quale usciremmo con difficoltà.

Ritengo che nella seduta odierna la Commissione potrebbe pervenire all'approvazione del disegno di legge, in quanto il Governo, pur con qualche difficoltà e con uno sforzo inteso a regolare definitivamente questa materia, accoglie la ipotesi di un contributo annuo a carico del lavoratore fissato intorno alle 15 mila lire, cifra inferiore a quella che, secondo le valutazioni fatte dall'INAM, consentirebbe di coprire il costo effettivo dell'assistenza.

P O Z Z A R . Desidero per il momento riferirmi soltanto alla questione della quota fissa e a quella della proroga della legge numero 233, che è stata di fatto attuata con un atto amministrativo.

Vorrei innanzitutto porre una domanda all'onorevole Sottosegretario. Quando parla dell'accettazione da parte del Governo, sia pure con qualche difficoltà, di una quota di 15 mila lire, intende che il provvedimento comprenderà anche l'estensione dell'assistenza ai sei mesi successivi al licenziamento del lavoratore?

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì.

P O Z Z A R . Ne sono lieto.

Vorrei ora fornire alla Commissione qualche elemento che ho potuto ricavare da un diretto contatto da me avuto a Lugano con alcuni rappresentanti dell'OCST, l'organizzazione sindacale cristiana del Ticino, e che mi sembra debba essere tenuto presente.

Esiste una convenzione tra l'INAM, l'OCST, i sindacati socialisti dell'edilizia e del legno e altri piccoli sindacati, secondo la quale, mese per mese, i sindacati raccolgono dagli aderenti le quote di contributo; e naturalmente soltanto coloro che versano questa quota, che viene poi trasferita nelle casse dell'INAM in Italia, hanno diritto all'assistenza.

Ora, il fissare una quota annua indivisibile potrebbe danneggiare il lavoratore, perchè se, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il suo rapporto di lavoro, egli non avrebbe la possibilità di recuperare la parte di contributo non utilizzata. In secondo luogo, non sarebbe più possibile il controllo costante della permanenza in Svizzera e quindi del diritto all'assicurazione del lavoratore. Peraltro, la quota mensile è anche più sopportabile per il lavoratore.

Possiamo, sì, fissare una quota capitaria annua, con le modalità che preciseremo, però essa dovrà essere divisa per dodici mesi. Non è possibile pertanto accettare *tout court* la proposta Levi e quella della Sottocommissione.

C'è un'altra considerazione da fare. I sindacati svizzeri hanno avuto disposizioni dall'INAM per continuare con lo stesso sistema dell'anno passato ed essi, con l'esattezza che li distingue, hanno predisposto una certa organizzazione come se per tutto l'anno 1969 dovesse continuare ad avere vigore la vecchia norma. Nè possiamo dar loro torto, perchè certamente non potevano pensare che la legittimità di una tale proroga fosse quanto meno discutibile e che il Parlamento italiano potesse voler modificare il sistema. I sindacati, ripeto, hanno approntato tutta la necessaria organizzazione per la riscossione dei contributi: schede perforate, conti correnti particolari con le varie quote, eccetera (per questo esiste un apposito centro meccanografico). Ora, mentre in Italia il conto corrente costa cinquanta lire, in Svizzera viene a costare un franco.

Dicono i rappresentanti dei sindacati svizzeri che una modifica, soprattutto se avesse effetto retroattivo, li metterebbe in notevole imbarazzo, costringendoli non solo a mandare al macero tutto ciò che è stato stampato, ma rendendo anche inutile tutto il lavoro sin qui fatto per la riscossione dei contributi.

Una disposizione a carattere retroattivo getterebbe anche un po' di discredito sulle istituzioni italiane. Già lo scorso anno la legge è arrivata in aprile, quando era in vigore, come loro fanno, una convenzione privata tra INAM e i sindacati; hanno già dovuto fare modificazioni lo scorso anno. Se quest'anno la storia si ripetesse è evidente che ciò non deporrebbe a favore della serietà degli organismi burocratici italiani e del Parlamento italiano, il quale da parte sua avrebbe dovuto provvedere a prorogare o modificare la vecchia legge prima della scadenza.

La richiesta delle organizzazioni sindacali svizzere è per una proroga *sic et simpliciter* delle disposizioni già in vigore nel 1968. Si potrebbe anche arrivare, sentite le dichiarazioni del Governo e del relatore, a stabilire una divisione dell'anno 1969 in due periodi, sì che per il primo periodo venissero mantenute le vecchie norme, giusta le disposizioni già stabilite in via amministrativa. E insi-

sterei perchè le nuove norme da valere per il secondo periodo non avessero una decorrenza eguale a quella dell'entrata in vigore del provvedimento, altrimenti lo scompiglio si verificherebbe ugualmente. In definitiva proporrei, per dare ai sindacati il tempo necessario a modificare il sistema di riscossione, che il secondo periodo cominciasse con il 1° luglio prossimo. In questa maniera sarebbe anche più facile arrivare, con l'assenso del Governo, ad una formulazione della nuova legge che comporti sensibili benefici per i lavoratori italiani, in modo particolare per quanto riguarda una riduzione della quota che — ripeto — dovrà essere mensile, per evitare il versamento di somme non dovute e non recuperabili e per facilitare il controllo periodico delle situazioni.

Tra parentesi, vorrei qui aggiungere che la cifra di 78 mila contribuenti indicata dal relatore è una cifra che si riferisce, diciamo così, ai periodi di magra. In realtà essa varia di mese in mese. Nel periodo di novembre e dicembre molti stagionali rientrano in patria; non versano i contributi e non figurano quindi nel numero dei contribuenti. I contribuenti sono in media centomila, almeno così mi è stato assicurato dalle organizzazioni; qualche volta sono 60 mila; c'è questa variazione notevole. Devo anche far presente che l'adozione di una nuova quota deve tener conto della situazione attuale dei frontalieri.

Se fissiamo una quota di 15 mila lire da suddividere in rate mensili, dovremmo anche tener presente che i frontalieri pagano, per la propria assicurazione, 12 mila lire l'anno, cioè mille lire al mese.

Pertanto, questa situazione non dico di privilegio, ma di distinzione ovvia per quanto riguarda i frontalieri va tenuta presente. Mi riservo di intervenire poi sui vari articoli del disegno di legge, perchè il contatto avuto con le organizzazioni sindacali svizzere mi ha permesso di capire che certi problemi, su cui ci siamo arrovellati per dare una interpretazione alla vecchia legge e per migliorarla, sono già stati risolti in via breve nell'ambito della convenzione ed anche della razionalizzazione del lavoro.

In modo particolare si dovrà esaminare il problema della dichiarazione semestrale del datore di lavoro. Se il diritto viene confermato con il versamento del contributo mensile, non c'è alcun bisogno di presentare ogni sei mesi un certificato, poichè la continuità della contribuzione fa testo. Tra l'altro, i datori di lavoro non intendono affatto ogni sei mesi rilasciare questa dichiarazione.

V A L S E C C H I . Il collega Pozzar si è recato in Svizzera e questo contatto lo ha portato su posizioni che già io stesso avevo espresso nella precedente seduta.

Qui il problema della copertura si aggrava ulteriormente se vogliamo estendere la norma anche al lavoratore che torna in Italia come disoccupato. Questo, però, non è detto nella legge n. 233; anzi, il lavoratore non gode affatto dell'assistenza mutualistica dell'INAM, ma solo di quella delle compagnie assicurative svizzere, per cui quando viene in Italia non è coperto da alcuna assicurazione.

C'è poi il problema dei frontalieri. Non possiamo aumentare il loro contributo. Pertanto, anche in questo caso nasce il problema della copertura. È da considerare, tra l'altro, che solo in provincia di Como abbiamo 28 mila frontalieri e se moltiplichiamo 28 mila per 2 mila, vediamo subito qual è l'ulteriore onere. A mio avviso, anzichè portare a 15 mila lire la quota fissa, che è anche difficile dividere per 12, diminuirei i contributi attuali che sono di 2.100 lire al mese, pari a 25.200 per il lavoratore che ha due familiari a carico, di 30.000 lire per il lavoratore che ha...

M A G N O . Ma il principio della mutualità si perde perchè chi ha più figli a carico pagherebbe di più! In Italia non si paga sulla base del carico familiare.

V A L S E C C H I . Per lasciare inalterato il contributo dei frontalieri, occorre graduare quello dei residenti all'estero a seconda del carico familiare. Comunque, se vogliamo abolire la distinzione del carico familiare, dovremmo elevare a 1500 lire al

mese il contributo fisso, cioè a 18 mila lire l'anno. Con questo contributo il lavoratore avrebbe diritto di essere assicurato anche quando viene in Italia o per motivi di ferie o di disoccupazione.

Altra questione da rivedere è quella della dichiarazione semestrale da parte del datore di lavoro. La vecchia legge prevedeva che il lavoratore che si recasse in Svizzera, presentando il certificato dello stato di famiglia e la dichiarazione del datore di lavoro, ottenesse tramite le organizzazioni sindacali svizzere, il certificato di assicurazione dell'INAM. Inoltre prevedeva che l'INAM potesse servirsi di queste organizzazioni per l'esazione dei contributi, oltre che per l'invio dei certificati e dei documenti in Italia. Anche la nuova legge dovrebbe prevedere queste norme.

Ora, se il Governo ha pronto un testo di legge, lo possiamo esaminare anche subito; altrimenti dovremmo sospendere la discussione e affidare alla Sottocommissione il compito di formulare un testo di legge che rispecchi quanto è stato detto.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso anche convenire su questo, però la Commissione deve decidere subito sulla entità della quota e se deve essere fissa o temporanea.

M A G N O. Debbo esprimere il mio rammarico per essere costretti, ancora una volta, a discutere in assenza di dati che dovevano essere presi a base di un serio esame. A mio avviso, l'INAM, ente parastatale, si comporta in un modo che non può non suscitare le nostre proteste. L'INAM si rifiuta di farci conoscere i dati di cui abbiamo bisogno. Non credo che sia impossibile per questo istituto determinare il costo effettivo di questa parte della sua attività. Mi domando, se presentassi una interrogazione al Ministro del lavoro, se mi si potrebbe rispondere che, non essendoci una legge che fa obbligo all'INAM di conteggiare a parte questa spesa, il Ministro non è messo nella condizione di far conoscere a un parlamenta-

re l'effettivo costo della assistenza ai familiari dei lavoratori emigrati in Svizzera.

Ci troviamo di fronte a delle vere assurdità. Mi verrebbe quasi la tentazione di proporre al Presidente della Commissione e alla Commissione stessa di convocare qui il rappresentante dell'INAM per farci dare, almeno verbalmente, quelle comunicazioni che si rifiuta di dare per iscritto al Governo.

Non sto facendo della demagogia. Poiché l'INAM è un ente pubblico, abbiamo il diritto e il dovere di leggere e di capire il suo bilancio. Tra l'altro, l'assistenza a favore dei familiari dei lavoratori emigrati in Svizzera non è una attività secondaria di questo ente pubblico, che neppure il Governo è in grado di controllare effettivamente.

A parte queste considerazioni, ritengo che non si possa elevare il contributo fisso oltre le 10 mila lire. Il relatore ha fatto una proposta che, a mio avviso, può essere presa in considerazione, anche per semplificare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, dal vecchio al nuovo sistema di assistenza. Il relatore proponeva, cioè, di far decorrere la nuova legge dal 1° aprile 1969. Noi potremmo anche essere d'accordo; non saremmo, invece, d'accordo sulla proposta del senatore Pozzar di portare la decorrenza al 1° luglio 1969. Questo problema è molto sentito e noi abbiamo ricevuto telegrammi e lettere da ogni parte. Secondo me non è giusto rimandare oltre la soluzione del problema, perchè non terremo conto delle aspettative di tanti lavoratori.

Se la nuova legge entra in vigore il 1° aprile 1969, avremmo, oltre ad una diminuzione dei costi, anche una maggiore entrata perchè, ove fissassimo un contributo fisso per nucleo familiare di lire 10 mila *pro capite*, questo minore contributo decorrerebbe dal mese di aprile anzichè da quello di gennaio.

Possiamo anche aderire alla proposta di accantonare l'idea di una quota fissa annua, per stabilire una quota fissa mensile, che potremmo fissare in lire 900. In questo modo avremmo un maggiore gettito, perchè invece di prendere a base 10 mila lire annue, ne prenderemmo 10.800. Se multipli-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

chiamo lire 10.800 per 78 mila, cioè quanti sono i contribuenti, avremmo una cifra che, aggiunta ai 4 miliardi e mezzo del contributo statale, sarebbe certamente non inferiore al costo presunto dell'assistenza per un anno, ove l'assistenza dovesse durare un anno. In questa nuova forma, invece, l'assistenza durerà solo otto mesi, per cui se c'è la buona volontà, è possibile fare la legge senza imporre ai lavoratori un contributo superiore al sopportabile. I lavoratori non possono pagare più di 900 lire al mese!

M A N C I N I, *relatore*. Tre mesi resterebbero sotto la legge n. 233.

M A G N O. Se l'INAM spendesse 40 mila lire l'anno per ogni unità assistita, avrebbe una spesa complessiva annua di 5 miliardi e 600 milioni; ma l'INAM spende meno di 40 mila lire. Ai 780 milioni risultanti dalla moltiplicazione di 78 mila per 10 mila, dovremmo aggiungere la spesa per l'assistenza suppletiva, cioè 600 lire per 78 mila; e arriveremmo a circa 800 milioni. Il contributo statale è di 4 miliardi e 500 milioni; noi abbiamo un'entrata di 3 miliardi e 500 milioni circa contro una spesa presunta di 5 miliardi e 600 milioni. Ma io so che nel 1966, stando al bilancio dell'INAM, il costo dell'assistenza completa per ogni unità non ha superato le 36 mila lire, per cui non credo che oggi sia superiore alla 40 mila. Va considerato che la maggior parte degli interessati sono dell'Italia del nord, dove il costo dell'assistenza non è dei più alti, anche perchè i nuclei familiari sono meno consistenti che in Italia meridionale.

Noi siamo fermamente convinti che non si possa stabilire una quota oltre le 900 lire al mese, che corrispondono a 10.800 lire l'anno. Inoltre, poichè il collega Pozzar ha già parlato della convenzione tra sindacati e INAM, io vorrei chiedere ai colleghi: chi paga il costo relativo all'applicazione di questa convenzione? Non voglio domandarmi se l'INAM è autorizzata a rendere obbligatoria per i lavoratori italiani in Svizzera e loro familiari l'adesione ad una convenzione che è un atto privato tra l'INAM e i sindacati.

V A L S E C C H I. È volontaria.

M A G N O. La richiesta che sia applicata la legge è volontaria, ma chi vuole l'applicazione di una legge dello Stato italiano, perchè così ha voluto l'INAM, obbligatoriamente deve passare per i sindacati di un Paese straniero.

Io potrei anche discutere sulla legittimità di questo, ma non è questo che mi interessa. A me interessa il fatto che l'INAM avrebbe dovuto assumere a suo carico la spesa relativa all'applicazione della convenzione; invece fa obbligo ai lavoratori di pagare due franchi l'anno, che corrispondono a circa 300 lire.

Per concludere, noi dobbiamo tener conto del fatto che, se i lavoratori venissero a pagare 900 lire al mese, li sottoporremmo ad un carico contributivo che di fatto sarebbe di circa 11 mila lire l'anno.

Io penso, signor Presidente, che possiamo varare il provvedimento senza attardarci in ulteriori calcoli. Sono d'accordo sulla decorrenza che si è indicata; d'accordo anche su una suddivisione del contributo in quote mensili. Sosteniamo però — lo ripeto — che non si debba superare al massimo la cifra di mille lire al mese.

V A R A L D O. Mi sembra che qui ci sia una certa confusione di cifre: chi dice che bastano 10 mila lire, chi sostiene che sono necessarie 15 mila lire. Di questo passo sarà difficile arrivare ad una conclusione.

Se vogliamo fare un lavoro serio, penso che dovremmo limitarci ad approvare il disegno di legge nel quale si prevede una proroga delle norme scadute; gli altri provvedimenti rimarranno davanti a noi e li discuteremo per elaborare la nuova legge. E dovrebbe trattarsi di una proroga di un anno, dal momento che non sappiamo se la nuova legge si avrà per aprile o per giugno.

Bisogna tener conto che oggi questi lavoratori pagano senza che vi sia una legge che obblighi l'INAM a prestare l'assistenza. Si dice: l'INAM dovrebbe avere una gestione separata per queste spese. Ma ci immaginiamo che cosa significherebbe questo? Ogni sede provinciale dovrebbe mettere in un conto a parte determinate medicine o

determinati ricoveri. Aumenteremmo i costi di servizio per gli istituti di assistenza se ponessimo loro obblighi di questo genere!

Noi conosciamo, attraverso il bilancio generale, il costo medio dell'assicurato. Ci dobbiamo dunque basare su quello e non sul fatto che gli assicurati costino di più o di meno. Tanto dà il lavoratore, tanto dà il Governo: quindi si copre la spesa.

D I P R I S C O . Il collega Mancini, indicando le varie voci dell'assistenza, ha posto anche il problema del costo relativo ai 180 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Io credo che per calcolare tale costo si sia considerata la spesa di un anno e la si sia divisa per due. Qui c'è una cifra di 5.986 lire, cioè quasi 6.000 lire per i sei mesi successivi al licenziamento, periodo in cui le prestazioni sono analoghe a quelle del periodo di occupazione.

P O Z Z A R . Ma non tutti si licenziano. Forse è stato fatto un calcolo in base ad un numero presumibile.

D I P R I S C O . Penso che abbia ragione il collega Magno. L'INAM fa questi calcoli in base a determinati elementi. Non si capisce perchè non ci dia i dati relativi alla spesa effettiva sostenuta nel corso del 1968. Si tratta veramente di cose inverosimili!

Dobbiamo discutere su un problema che riguarda le difficoltà che incontra anche un governo straniero per la presenza di nostri lavoratori, aventi familiari in Italia, e lo INAM non ci dà i dati esatti. Il motivo è evidente: l'INAM ci guadagna sopra!

Si fa presto a dare questa cifra: 6.000 lire per 180 giorni. Dovrei presumere che questo sia il costo medio.

P O Z Z A R . Il calcolo INAM significa che su ogni sette emigrati in Svizzera, uno torna in Italia.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunque deve essere un guadagno ben magro, visto il *deficit* che ha!

P O Z Z A R . Sarebbe la prima volta che l'INAM ci guadagna!

R O B B A . Mi associo alle argomentazioni svolte dal senatore Varaldo, che mi sembrano molto serie e fondate. Pertanto anch'io propongo che si proroghino le disposizioni scadute, ossia che la Commissione approvi i disegni di legge nn. 255 e 345.

B R A M B I L L A . Sono contrario alla proposta dei senatori Varaldo e Robba, perchè che cosa avremmo discusso a fare da due anni a questa parte? Tutta l'impostazione che abbiamo dato è di carattere sociale e politico: non abbiamo alcuna intenzione di far gravare sui lavoratori italiani, contribuenti dell'INAM, le spese per l'assistenza ai familiari degli emigrati. Abbiamo chiesto che il Governo esamini questo problema alla luce di una esigenza di carattere sociale. È ormai da anni che se ne sta discutendo, perchè il Governo non riesce a trovare due miliardi in più all'anno per far fronte a questo problema. Abbiamo detto: facciamo pagare anche il lavoratore, ma sono lavoratori di tipo particolare, i quali danno anche loro il contributo all'Italia, alla economia nazionale: lo danno attraverso altre vie, senza avere alcuna contropartita, facendo enormi sacrifici!

Ora, se non entriamo in questo ordine di idee, assumiamo di fronte a questi lavoratori un atteggiamento di insensibilità. Prorogare la legge scaduta significa prorogare il sistema che combattiamo, e non soltanto noi!

Il senatore Pozzar è stato in Svizzera, ha parlato probabilmente anche con gli interessati e non solo con i sindacati. Egli sa benissimo qual è l'attesa su questa questione. Da 5 mila siamo arrivati a 10 mila lire *pro capite*, ma oltre non possiamo nè dobbiamo andare, se siamo gente seria. Quindi, la proposta che faccio è che si blocchi la quota a 10 mila lire e chi è sensibile a queste cose sappia che compiamo un atto di solidarietà verso i lavoratori e i loro familiari, che si trovano in particolari condizioni e diamo, nello stesso tempo, la possibilità allo Stato italiano di fare il suo dovere.

T O R E L L I . Comprendo il discorso di fondo del senatore Brambilla, ma voglio essere realista.

Abbiamo già ascoltato il discorso che il senatore Brambilla oggi ci ripete. In teoria possiamo anche essere d'accordo con lui, ma ci troviamo di fronte ad una scadenza già avvenuta, ad una disposizione ministeriale che possiamo ritenere o meno costituzionale, alla necessità di sanare una iniziativa ministeriale che può essere criticabile, ma di cui dobbiamo essere invece riconoscenti al Ministero che l'ha presa, altrimenti sarebbero restati scoperti proprio questi lavoratori che intendiamo difendere. Però, nel desiderio di tutelarli meglio, manteniamo almeno quello che c'è. Pertanto, è urgente, a mio avviso, da un punto di vista giuridico e costituzionale, porre termine a questa *vacatio legis* che si protrae dal 1º gennaio. Questo è il motivo fondamentale che mi porta a condividere la tesi del senatore Varaldo. Possiamo anche votare un ordine del giorno esplicativo con cui la Commissione si impegna ad esaminare tutto il problema: avremmo certamente anche la adesione del Governo, ma chiudiamo questa parentesi.

Se siamo responsabili legislatori, pur guardando al meglio e tenendo presente tutto quanto ci viene proposto dal senatore Brambilla e da altri, dobbiamo avere lo scrupolo di legalizzare con una proroga una situazione illegale. Il Ministro — ripeto — ha fatto bene a dare quella disposizione, ad assumere quella responsabilità, ma è una responsabilità che noi, legislatori responsabili, dobbiamo togliergli, dopo di che, altrettanto responsabilmente, potremo procedere a migliorare il testo di legge.

P O Z Z A R . Devo dire con molta schiettezza il mio parere sulla proposta ultima fatta dal senatore Varaldo e condivisa dai senatori Robba e Torelli.

Capisco che dal punto di vista giuridico della sistemazione della *vacatio legis* è necessaria una proroga. Sarei, quindi, d'accordo sulla proroga delle disposizioni scadute, purchè contestualmente, nello spazio di una settimana, si possa arrivare alla formulazio-

ne di una nuova legge. La proroga *sic et simpliciter* vuole dire, infatti, non solo lasciare insoluto il problema delle quote, che pure è importante, ma anche prorogare delle norme che la Commissione non può accettare, perchè l'esperienza dello scorso anno ha dimostrato che la legge provvisoria del 1968, oltre al problema delle quote, contiene altri aspetti di carattere normativo, di carattere pratico, che debbono essere rivisti.

Quindi, d'accordo sulla proroga, ma a condizione di arrivare entro la prossima settimana all'approvazione di questa nuova legge che ponga rimedio a tutti gli inconvenienti che sono stati lamentati.

S A M A R I T A N I . Credo che non si possa accettare questa proposta del senatore Varaldo, testè sostenuta dal collega Pozzar.

A mio parere, i punti di dissenso sono così ridotti che potremmo giungere ad una regolamentazione della materia che elimini le carenze che tutti abbiamo riconosciuto. Insomma, dal momento che dobbiamo compiere un atto legislativo nuovo, perchè non includere nel provvedimento le modifiche che abbiamo ritenuto necessarie?

V A R A L D O . È un mese che discutiamo e non siamo riusciti a fare niente!

S A M A R I T A N I . Non penso, senatore Varaldo, che possiamo star qui a pesare tutto con la bilancia del farmacista! Se lo stanziamento previsto non corrisponderà perfettamente alla spesa, vuol dire che pre-disporremo una norma suppletiva per arrivare alla copertura dell'intera spesa.

Insomma, secondo me occorre dare una nuova regolamentazione che risponda alle attese di questi lavoratori e delle loro famiglie e, stante l'impossibilità materiale di disporre di dati precisi che ci consentano una calibratura perfetta dell'aspetto finanziario, non possiamo che indicare la spesa in via provvisoria ed attendere l'applicazione delle nuove norme per conoscere quella effettiva. Tanto più che non è immaginabile (tengo conto delle considerazioni fatte da alcuni colleghi) che nell'ambito di una

certa cifra rientri tutta l'assistenza che si intende dare alla famiglie di questi lavoratori.

M A N C I N I, *relatore*. Vorrei una risposta al quesito da me posto all'inizio del dibattito.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Illustrare il procedimento matematico attraverso il quale l'INAM ha potuto fissare in 15.986 lire il costo relativo ai 6 mesi successivi al periodo di occupazione è impossibile. Comunque, mi è stato confermato che i criteri seguiti per questo calcolo sono quelli indicati dal collega Pozzar; cioè si è considerato che non tutti i lavoratori andranno in disoccupazione alla fine del periodo di occupazione e che non tutti rimarranno disoccupati per i 180 giorni previsti per la copertura.

Ad ogni modo, secondo questi calcoli, prescindendo dalla questione dell'assistenza per i sei mesi successivi all'occupazione, che il Governo accetta di includere nel provvedimento, con le 10 mila lire che voi indicate come limite insuperabile da porre a carico dei lavoratori il Governo ha fondato motivo di ritenere che non si realizzi la copertura necessaria. Il Governo ritiene di non poter ridurre al disotto delle 15 mila lire la quota annua a carico del lavoratore, sia pure frazionata mensilmente, se si vuole garantire quella gamma di assistenze di cui si è parlato nel corso della discussione. Credo che debba essere detto che il Governo ritiene di essersi estremamente sensibilizzato nei confronti della necessità di approvare rapidamente il nuovo provvedimento, anche con delle soluzioni che possano diventare definitive. Se si dovessero verificare delle esigenze di diversificazione relativamente alla copertura, si potrebbe prevedere di poter ridurre (al momento dell'approvazione di una legge definitiva e se i consuntivi lo consentissero) la quota a carico dei lavoratori. Avremmo così formulato una previsione anche in relazione a questa specifica eventualità.

Siccome il dissenso sulla materia, come diceva il senatore Samaritani, non ha dimensioni ampie, se la Commissione ritenesse di poter accogliere la proposta del Governo di fissare la quota in misura non inferiore alle 15 mila lire, potremmo pervenire rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Vi è tra l'altro il problema della copertura di quei provvedimenti di natura amministrativa con i quali abbiamo autorizzato il mantenimento dell'assistenza e che rappresentano un motivo di fondata preoccupazione per quelle ragioni di natura costituzionale di cui diceva il senatore Torelli e di cui tutti dobbiamo obiettivamente farci carico.

M A G N O. Vorrei pregare il Sottosegretario di considerare che i termini della questione sono mutati rispetto a quelli che avevamo dinanzi all'inizio della discussione quando ci si disse che per coprire la spesa relativa ad un anno di assistenza da erogare secondo le nuove disposizioni era necessario un contributo non inferiore a 15 mila lire per nucleo familiare. Adesso, venendo incontro alle proposte del relatore, si vorrebbe che le nuove disposizioni entrassero in vigore il primo aprile del 1969. Ora, se per tutto l'anno 1969 sarebbe occorso un contributo di 15 mila lire, una volta ridotto il periodo di validità delle nuove disposizioni da 12 ad 8 mesi si avrebbe una diminuzione di spesa che potrebbe senz'altro portare a ridurre il contributo da 15 mila a 10 mila lire l'anno.

V A R A L D O. La misura del contributo dobbiamo indicarla relativamente a tutto l'anno e non solo per gli otto mesi, e si calcolerà il contributo mensile tenendo conto della spesa annuale.

M A G N O. Per i primi quattro mesi i contributi non devono essere maggiori, perchè non c'è l'assistenza ai familiari.

V A R A L D O. Ad ogni modo occorre tener conto che la legge varrà anche per gli anni successivi.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)6^a SEDUTA (19 febbraio 1969)

M A N C I N I , *relatore*. Premetto che chiederò alla fine del mio intervento la riconvocazione della Sottocommissione, perchè restando da concordare solo il punto centrale dell'impegno di spesa, noi nella prossima riunione della Commissione saremmo in grado di presentare il testo definitivo del provvedimento.

Ora, io voglio dire il mio pensiero sul finanziamento, tenendo conto della discussione che si è qui svolta.

Non mi sento per la verità, lo devo dire con tutta onestà, di aderire alla tesi dei colleghi Varaldo e Torelli, e cioè ad una proroga *sic et simpliciter* della legge n. 233, in attesa di un più approfondito studio della materia. Il Parlamento venne già impegnato a lungo per la elaborazione della legge numero 233. Ora, noi tutti lamentiamo la lentezza con la quale si muove il Parlamento italiano e quindi, dopo aver discusso ampiamente questo problema ed essere arrivati ad un passo dalla sua soluzione, non possiamo lavarvene le mani e prorogare le vecchie norme per poi affrontare di nuovo tutto chissà quando, perchè così facendo deluderemmo le aspettative dei lavoratori.

Quanto ha dichiarato il senatore Pozzar mi trova consenziente, anche se sono dell'avviso che sia necessario non lasciarci influenzare dagli aspetti particolari del problema nè dagli interessi dei sindacati, socialisti o cristiani, svizzeri, per preoccuparci, invece, degli interessi dei nostri lavoratori. A me pare, comunque, che vi sia anche da parte dei sindacati l'interesse a mantenere in vita l'organizzazione che si è venuta a mano a mano creando, mentre è chiaro che i lavoratori perseguono un solo fine: quello di pagare di meno. Ecco allora che dobbiamo arrivare a una soluzione del problema che tenga conto di queste esigenze; e se finiremo per creare qualche piccola difficoltà ai sindacati per la riscossione dei contributi, penso che in fondo essi non si dispiaceranno, dato che si tratta di modificare un sistema per andare incontro alle esigenze dei lavoratori.

P O Z Z A R . Bisogna non subordinare i lavoratori ai sindacati, ma tener presenti,

nel difendere gli interessi dei lavoratori, anche quelli dei sindacati.

M A N C I N I , *relatore*. Esattamente. Il senatore Magno ha formulato una istanza: non dobbiamo fare i farmacisti. Sono d'accordo con questa impostazione. Però, occorre cercare di arrivare a un disegno di legge serio, che non ci costringa a riprendere in esame il problema dopo pochi mesi. E, se non dobbiamo fare i farmacisti, non dobbiamo nemmeno comportarci come dei commercianti all'ingrosso: dobbiamo, in sostanza, cercare di seguire una via intermedia. Il senatore Magno propone di soddisfare le esigenze sia di struttura sia organizzative coprendo la spesa dei primi 4 mesi con le provvidenze della legge n. 233 del 1968. Resterebbe però da far fronte agli altri 8 mesi del 1969. Il senatore Magno ha fatto un calcolo, che può essere accettabile in quanto, essendo il contributo dello Stato di 4 miliardi e 500 milioni per 12 mesi, per 8 mesi si arriva a circa 3 miliardi. Avanzerebbero un miliardo e mezzo. Ma ci sono gli altri 4 mesi da coprire sulla base di un contributo dello Stato rapportato ai contributi che i lavoratori pagano con la legge n. 233.

M A G N O . Il costo delle spese per i familiari è tuttavia minore.

M A N C I N I , *relatore*. A mio avviso, vanno tenute presenti soprattutto due esigenze. La prima, che si vanti una legge non temporanea ma definitiva; dobbiamo, cioè, affrontare il problema per risolverlo in una maniera che resti valida e operante almeno sino a che i Governi italiano e svizzero non avranno raggiunto un accordo, così come opportunamente precisa il disegno di legge dei senatori Levi ed altri. È questo l'unico modo per evitare che alla fine del 1969 ci si ritrovi ancora con i nostri lavoratori privi di assistenza, con rinnovate pressioni sul Parlamento perchè emani nuove disposizioni o proroghi la legge scaduta, con il Ministro del lavoro, il Governo e lo stesso Parlamento impegnati per altri mesi a discutere ancora il problema; con la necessità, insomma, di ricorrere ai medesimi espedien-

ti adottati oggi onde non lasciare i nostri lavoratori abbandonati dal gennaio 1970 in poi.

La seconda esigenza è di arrivare ad una riduzione del carico finanziario. A quest'ultimo proposito il discorso si sposta su tre direzioni: frontalieri con nucleo familiare senza figli; con uno, due o tre figli; con quattro o più figli a carico. A seconda della appartenenza a questa o a quella categoria vi sono delle quote che i lavoratori pagano: 9,50 franchi il mese il gruppo A; 15,45 il gruppo B; 18,25 il gruppo C. L'equivalente è facile da computarsi, dato che il franco svizzero ha una quotazione intorno alle 145 lire. Peraltro, sorge subito il problema dei frontalieri che attualmente pagano 12.000 lire l'anno, cioè mille lire il mese (perfettamente d'accordo con la proposta di pagamento mensile): non possiamo certamente aumentare il contributo a loro carico perchè ciò sarebbe contrario allo spirito del provvedimento che intendiamo adottare. Si potrebbe non spezzettare le quote a seconda delle diverse composizioni dei nuclei familiari, stabilendone una per i frontalieri e un'altra per tutti i rimanenti lavoratori. In tal caso, tenuto conto che le 12.000 lire dei frontalieri vengono ridotte a 10.000, valutiamo quanto pagano annualmente gli altri e cerchiamo di fissare anche per essi un minimo indispensabile.

A questo punto devo far rilevare che se è giusto che noi, come Commissione responsabile, non si usi il metodo del farmacista, altrettanto deve fare il Governo. Alla fin fine se dovesse emergere un impegno di spesa che vada oltre quella attualmente prevista, provveda a parte alla copertura del maggior onere. Ciò in quanto non dobbiamo svilire l'essenza di un provvedimento che vogliamo sia tale da assicurare un congruo contributo ai nostri lavoratori.

A C C I L I . Il Governo ha già fatto i suoi conti.

M A N C I N I , *relatore*. A parte il fatto che si tratta di conti effettuati dalla sede centrale dell'INAM, su di essi abbiamo molte riserve da muovere. Per esempio il dato

definitivo è certamente sbagliato. Esso comporta un miliardo di spesa: cioè, l'assistenza prevista dall'INAM è di 850 milioni, circa un miliardo di lire. Quindi la differenza per la copertura dell'onere finanziario non è di 2 miliardi. Mi si fa cenno di sì, perchè i licenziati sono di meno. Non è questo il discorso da fare, perchè allora avremmo dovuto vedere variato il numero dei beneficiari e restare ferma la quota d'incidenza delle prestazioni.

Allora proporrei di rinviare la decisione non di molto, ma di qualche giorno, perchè sono certo che in sede di Sottocommissione un accordo lo raggiungeremo.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho alcuna difficoltà, a nome del Governo, ad aderire alla proposta formulata dal relatore di rinviare alla Sottocommissione la decisione di stabilire le quote da porre a carico dei lavoratori ed eventualmente la stesura dell'intero disegno di legge, in modo che la Commissione possa poi rapidamente pervenire alla sua approvazione. Colgo, tuttavia, l'occasione per una messa a punto: potranno anche essere inesatti i dati che fanno riferimento ai 2 miliardi e 358 milioni necessari a completare la copertura dell'assistenza, o, comunque, non assolutamente esatti. Peraltro, se dividiamo 2 miliardi e 358 milioni per i 78.000 contribuenti otteniamo circa 30.000 lire, che il Governo si è già dichiarato disposto a ridurre a 15.000. Mi pare, quindi, che si sia dimostrato ampiamente di possedere una sensibilità in termini di cifre e in termini politici degna della massima considerazione.

R O B B A . Ho aderito alla proposta del senatore Varaldo, perchè ho avuto la sensazione che la Commissione non fosse in condizioni di poter approvare il disegno di legge nel termine strettamente necessario per risolvere integralmente il problema. D'altra parte, è urgente che la questione venga risolta. Ben venga, dunque, date anche le considerazioni del relatore, la proroga di altri otto giorni; con l'intesa però che se entro tale termine non si riuscirà a

definire la questione, bisognerà ricorrere alla proroga della legge esistente.

T O R E L L I . Mi associo alla proposta del relatore.

V A R A L D O . Io rimango fermo sulla mia idea. Vedremo se i fatti mi daranno torto: personalmente, me lo auguro.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla proposta del relatore, rinviando i disegni di legge all'esame della Sottocommissione, che è già stata nominata e che svolgerà i suoi lavori tenendo presenti le indicazioni che sono scaturite per quanto riguarda la spesa.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo all'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive » (186)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo all'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , *relatore*. Il presente disegno di legge si propone due finalità, la prima interpretativa e la seconda modificativa dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124. Tale articolo 112 affermava nel suo primo comma che la azione per conseguire le prestazioni assicurative (la norma riguarda l'assicurazione ob-

bligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel campo dell'industria) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio e da quello della manifestazione della malattia professionale. Con il presente disegno di legge, il senatore Trabucchi intende specificare che il primo comma in questione va interpretato nel senso che « il decorso del termine di tre anni estingue solo il diritto di richiedere singole prestazioni, se dovute, fermo restando il termine di prescrizione ordinaria » (che non ricordo se sia di cinque o dieci anni) « per la proposizione della domanda di accertamento dell'infortunio, della sua gravità, delle sue conseguenze e del diritto dell'infortunato alle prestazioni ».

Viene inoltre modificato anche il secondo comma dello stesso articolo 112, il quale così recitava: « L'azione per riscuotere i premi di assicurazione e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si doveva conseguire il pagamento ». Tale secondo comma va invece interpretato come riguardante « soltanto la prescrizione del diritto a singoli premi, fermo restando il termine normale per la azione a tutela del diritto alla percezione dei premi per i quali non sia scaduto il termine annuale ».

Il successivo articolo 2 prescrive che i termini di tre e di un anno, di cui al primo e secondo comma del citato articolo 112, siano elevati rispettivamente a cinque e tre anni per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive. Ciò perchè molto spesso queste malattie si manifestano in ritardo o non sono avvertite subito nella loro gravità.

Questo il significato del disegno di legge. A proposito del quale, se dovessi esprimere il mio pensiero, sarei piuttosto perplesso. Il più volte citato articolo 112 parla di tre anni dal giorno dell'infortunio ovvero da quello della manifestazione della malattia professionale; il che vuol dire tre anni da quando la malattia ha cominciato a manifestarsi. Non è facile tuttavia stabilire, nel caso della malattia professionale, quando

questa abbia cominciato a manifestarsi, per cui il termine risulta alquanto aleatorio. Ripeto, ho qualche incertezza. Mi dice il senatore Torelli che la questione potrebbe essere affrontata nel corso dell'esame del disegno di legge concernente l'unificazione dei contributi, per cui si cercherebbe di porre tutti sullo stesso piano. Se ciò fosse vero, sarebbe forse il caso di soprassedere.

T O R E L L I . Alla base della prima parte del disegno di legge non vi è altro, a mio giudizio che un cavillo legale, tramite il quale si vuol prorogare i termini di prescrizione da tre a cinque anni. Per giustificare tale proroga, si ricorre a una interpretazione forzata del testo della legge. Ma qual è l'oggetto della prescrizione? L'azione di richiesta delle prestazioni o quella per l'accertamento della malattia? A mio avviso, i due elementi collimano, in quanto la richiesta presuppone un accertamento. Sono due cose perfettamente eguali, per cui ci troviamo di fronte, come dicevo, a un vero e proprio cavillo. Che poi il termine prescrizionale di tre anni, dato il tipo di malattia, debba ritenersi troppo breve, questa è una considerazione a parte. Tanto varrebbe, allora, anzichè forzare l'interpretazione della norma, giungere subito all'estremo che la prescrizione invece che di tre è di cinque anni.

Come ha accennato il senatore Varaldo, vi è la volontà del legislatore di giungere per tutti i rami assicurativi a una unificazione dei termini di prescrizione. Nell'attesa di tale provvedimento, riterrei pertanto opportuno sospendere l'esame del presente disegno di legge.

B O N A T T I . Non mi pare che il disegno di legge in esame centri il problema. Nel campo della radiologia e della terapia fisica si fa una gran confusione, soprattutto quando si tenta di attuare la legge n. 1103 del 1965 che prevede una indennità ai tecnici radiologici. Si tratta di una indennità estesa a un personale che esplica essenzialmente la sua attività all'interno dei gabinetti radiologici e di terapia fisica. Però sappiamo come vanno le cose, sappiamo quali sono i rischi in materia di radiografia,

di radioscopia e di stratigrafia nonchè di terapia fisica. Sappiamo che il personale il quale opera e svolge la propria attività per l'intera giornata non è soltanto medico e non è neanche quello che fruisce oggi della indennità di tecnico-radiologo, commisurata, mi pare in 1000 lire. La legge del 1965, pertanto, è valsa a creare un fortissimo malcontento fra il restante personale che non gode della indennità. È noto come vengono effettuate la radioscopia e la stratigrafia e quali sono i pericoli ai quali vanno incontro i medici e l'altro personale che opera nei gabinetti radiologici. Vi sono, poi, delle attività, come quella per la stratigrafia, in cui il medico deve essere assolutamente presente, ma in generale che cosa avviene? Che il medico — vedi le normali radiografie — è presente soltanto quando vi è da porre il malato in una determinata posizione; poi è l'infermiera che inserisce lo *chassis*, che effettua il dosaggio e che fa scattare i congegni, mentre il medico è oramai al suo tavolino e sta pensando come formulare la diagnosi. Vi è la radioscopia, è vero, operazione che espone soltanto il medico alle radiazioni. Abbiamo, però, anche la stratigrafia, per la quale se non vi è del personale sia tecnico che non tecnico il medico non può far nulla. Che cos'è la stratigrafia? Quella operazione attraverso la quale si analizza per strati il paziente allo scopo di scoprirne meglio la malattia. Se non vi è personale ausiliario che aiuta il medico a girare e rigirare il paziente, il medico non può fare la stratigrafia. Se poi prendiamo in esame la terapia fisica, il medico si limita, ricevute le indicazioni terapeutiche del collega curante, a stabilire il dosaggio. Dopo di che il paziente se ne va nella camera blindata, foderata di piombo, dotata cioè di tutte le più moderne precauzioni, ma che, nonostante ciò, lascia passare delle radiazioni che colpiscono il personale, perchè nessun tecnico vi potrebbe assicurare che non vi siano radiazioni le quali non riescano comunque a passare all'esterno. Anche in questo caso, comunque, il medico è ben lontano dalla zona delle radiazioni.

Pertanto, proporre una soluzione al problema nel senso indicato dal senatore Tra-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

bucchi significa, come ha opportunamente commentato il senatore Torelli, nient'altro che appigliarsi a un cavillo giuridico. Secondo me, sarebbe il caso di interrompere la discussione per metterci di buona volontà ad elaborare, tutti insieme, un disegno di legge organico, che disciplini la materia e ponga una pietra sopra alle proteste e ai malcontenti; proteste e malcontenti pienamente giustificati e scaturiti quasi tutti dalla entrata in vigore della legge n. 1103 del 1965. Certo, sarà necessaria una consistente copertura, anche perchè, se l'attuale indennità per i tecnici dei gabinetti radiologici è di 1.000 lire, non è pensabile arrivare per gli altri a una indennità inferiore a tale cifra. Tuttavia, non possiamo consentire che permanga la situazione di ingiustizia determinata dal fatto che parte del personale esposto alle radiazioni « X » percepisce una indennità e parte no, pur correndo i medesimi pericoli, se non addirittura in misura maggiore.

Per tale motivo il nostro Gruppo si riserva di presentare un disegno di legge, ma sarebbe lieto di esaminare il problema con tutti gli altri colleghi in modo che si arrivi a varare una legge organica, la quale estenda l'indennità a tutti coloro che effettivamente sono esposti ai pericoli delle radiazioni all'interno dei gabinetti radiologici e di terapia fisica.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole ad un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termine alle ore 11,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI